



## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 07 del Registro - Seduta del giorno 19.05.2021

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale.**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 16,30, in JOPPOLO GIANCAXIO, a seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell' O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MUSSO NICOLETTA, MARIA, STEFANIA (Presidente del Consiglio)	X	
SPECCHI DANIELE (Consigliere)	X	
CAMILLERI ANGELA (Consigliere)	X	
SACCO WALTER (Consigliere)		X
PORTELLA KATIA (Consigliere)		X
FLORIDDIA ROSALIA (Consigliere)	X	
CACCIATORE GIACOMO (Consigliere)		X
ABISSI CALOGERO (Consigliere)		X
CACCIATORE MARIANGELA (Consigliere)	X	
GIGLIONE GIUSEPPE ANTONINO (Consigliere)	X	

Assume la presidenza la Sig.ra Musso Nicoletta Maria Stefania, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di n° 06 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a temine dell'art.30 della L.R. n° 9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Floriddia, Specchi e Giglione

Si da atto della presenza del Sindaco Angelo Giuseppe Portella

Il Consigliere Floriddia Rosalia propone di portare il 1° punto all'o.d.g. avente ad oggetto "Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti", alla fine .

La proposta viene posta ai voti ed approvata all'unanimità.

A questo punto, il Presidente dà lettura della proposta all'O.d.G. avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale"*

- Ultimata la lettura il **Presidente**, invita i Consiglieri ad intervenire;
- Relazona sulla proposta, la Dott.ssa Concetta Burgio: *" Andiamo ad approvare un Regolamento che disciplina il Canone Patrimoniale Unico che sostituisce la Tassa per l'occupazione suolo pubblico, le esposizioni pubblicitarie ed il canone mercatale, quindi si assicura un'unica tassa per come stabilito dalla legge di Bilancio 2020 con decorrenza anno 2021. Detto Regolamento va approvato prima dell'approvazione del Bilancio 2021 prevista entro il 31 Maggio e decorre a partire dal 1 gennaio 2021. Il Consiglio Comunale approva sia le nuove tariffe sia il nuovo Regolamento. Le uniche tariffe che sono variate rispetto all'anno precedente, sono quelle che riguardano scavi e passaggio di cavi in quanto ci siamo adeguati a quanto previsto dalla legge nazionale ed abbiamo adeguato le tariffe sulla pubblicità e Pubbliche affissioni in quanto troppo arretrate. Sto parlando delle tariffe in quanto sul Regolamento vero e proprio, argomenterà il dipendente dell'Ufficio Tributi Sig. Argento, al quale lascio la parola".*
- Il dipendente **Argento Onofrio**: *"Come ha detto la Dott.ssa Burgio, abbiamo lasciato tutto immutato rispetto all'anno 2020 ad eccezione delle tariffe sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni in quanto molto vecchie; ci siamo adeguati alla legge nazionale che dice che per i Comuni fino a 10.000 abitanti, si paga ad utenza, €. 1,50; proprio in questi giorni, l'Enel, la Snam e la Tim, hanno versato nelle casse Comunali quanto dovuto per il canone Unico Patrimoniale, facendo riferimento alle tariffe nazionali. Per quanto riguarda invece, il Mercato settimanale e le tariffe per l'Occupazione di Suolo Pubblico, è rimasto tutto invariato; Io ho sempre sostenuto che le nostre tariffe sono le più basse d'Italia".*
- Interviene il **Consigliere Giglione Giuseppe A.** : *"Cosa significa Tariffa di 1^ Categoria e tariffa di 2^ Categoria?"*
- Risponde il **Dipendente Argento**: *"Anche questo lo abbiamo mantenuto come prima, nel senso che nel vecchio regolamento vi era la distinzione tra 1^ categoria che era il centro storico, la zona alta del Paese mentre la 2^ categoria si intende la periferia"*
- Il Consigliere **Giglione Giuseppe A.**: *" Devo fare notare che nella composizione delle tariffe , si parla di distributori di tabacchi, sarebbe più opportuno non specificare la tipologia di prodotto ed indicare soltanto distributori automatici"*
- **La Dott.ssa Burgio**: *"In realtà quanto detto dal Consigliere Giglione verrà discusso nel punto successivo, quando si parlerà di approvazione delle tariffe, comunque questa correzione verrà fatta".*
- Il Consigliere **Giglione Giuseppe A.**: *" Per quanto riguarda i passi carrabili credo che fino ad adesso non siano stati regolamentati, non credo che qualcuno abbia richiesto al Comune delle autorizzazioni".*
- **Interviene il Sindaco**: *" In realtà qualcuno che ha richiesto autorizzazioni c'è stato, sono pochi per la verità"*
- Il Consigliere **Giglione Giuseppe A.**: *" Non parlo di passi carrabili in paese ma di quelli fuori paese, per questi occorre sempre chiedere l'autorizzazione? "*
- **Il Sindaco**: *"L'autorizzazione va sempre richiesta, indipendentemente dal pagamento".*

- **Il Dipendente Argento:** “ *Nel Regolamento si parla di passi carrabili in linea generale, in ogni caso per tutto quello che non viene regolamentato, si fa riferimento alla legge nazionale*”.
- Considerato che nessun Consigliere prende la parola, il Presidente pone ai voti la proposta all'ordine del giorno.
- Consiglieri presenti e votanti n.06

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n° 04 favorevoli ((Musso, Floriddia, Camilleri, Specchi, ) n° 0 contrari e n° 2 astenuti (Cacciatore Mariangela, Giglione Giuseppe A.), espressi in forma palese

### **D E L I B E R A**

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “***Approvazione Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale***”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.



## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

**PROPOSTA DA: SINDACO : Portella Angelo Giuseppe**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA: Dott.ssa Concetta Burgio**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE: Dott.ssa Concetta Burgio**

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE</b>
----------------	---

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**RICHIAMATO** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

**DATO ATTO** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28*

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

### PROPONE

#### Al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il regolamento di cui all'oggetto
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art 52 comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL PROPONENTE

Sindaco: Portella Angelo Giuseppe

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

\*\*\*\*\*

**P A R E R I**

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria.

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Presentata da: SINDACO : Portella Angelo Giuseppe

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E  
DEL CANONE MERCATALE**

**SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**




Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**  
Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91;

Li .....



Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**Parere del Revisore Unico**

**Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione avente ad oggetto la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale"**

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di aprile, il sottoscritto Dott. Massimiliano Rosa, Revisore Unico del Comune di Joppolo Giancaxio (AG),

**PREMESSO CHE**

- in data 28 aprile 2021 ho ricevuto, a mezzo PEC da parte dell'ufficio segreteria, la proposta di delibera di cui all'oggetto, con richiesta parere da parte del Responsabile Servizi Finanziari

**PRESO ATTO**

- che l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini*



di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, comma 847: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.

#### **CONSIDERATO CHE**

- Tra le funzioni assegnate all'organo di revisione, l'articolo 239 del TUEL, comma 1), lettera b), punto 7) ha prescritto l'obbligo del parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali;

- Allegato alla presente proposta di parere è presente il Regolamento oggetto della proposta di deliberazione.
- Dal punto di vista delle verifiche compiute nell'analisi di tale documento esso rispetta:
  - 1) **Il principio della coerenza**, in quanto si riscontra che l'Ente non ha allargato la propria autonomia regolamentare andando a modificare aspetti della normativa per i quali la legge ha previsto una esplicita riserva (rispettando i commi 821 ed 837 della Legge di Bilancio 2020);
  - 2) **I principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza**, in quanto sono stati analizzati i punti relativi alla disciplina e modalità delle dichiarazioni, esenzioni o riduzioni, individuazione tipologie e superfici, all'applicazione delle sanzioni.

#### **ESAMINATI**

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto del presente parere;
- il nuovo regolamento per l'applicazione del canone unico.

#### **VISTI**

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Il D.LGS. 118/2011;
- Il Parere di regolarità tecnica del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgo

- Il Parere di regolarità contabile del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgio

**ESPRIME**

Parere favorevole alla proposta di delibera esaminata.

**RACCOMANDA**

L'Ente a predisporre il piano delle tariffe del canone nel Rispetto del Regolamento approvato.

**Lì, 29 aprile 2021**

**Il Revisore Unico**

**Dott. Massimiliano Rosa\***

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to Musso Nicoletta, Maria, Stefania

**Il Consigliere anziano**

F.to Camilleri Angela

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Mercedes Vella

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

— che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

*Dalla residenza comunale, li.....*

timbro

**Il responsabile del servizio**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44), per quindici giorni consecutivi:

dal..... al.....

☐ è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione perché dichiara immediatamente esecutiva (*art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*)

*Dalla residenza comunale, li.....*

**Il Segretario comunale**

ORIGINALE AGLI ATTI